



COMUNE DI NURECI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Adottato con delibera consiliare n. 42 del 16/12/2008



INDICE :

art. 1 – Finalità

art.2 – Obiettivi comunali in materia di protezione civile

art. 3 – Attività comunale di protezione civile . Definizioni

art.4 – Attribuzioni del Sindaco

art.5 – Responsabile del servizio comunale di protezione civile

art.6 – Piano comunale di protezione civile

art.7 – Aggiornamento del piano comunale di protezione civile

art.8 – Servizio comunale di protezione civile

art.9 – Volontariato



Art. 1 – FINALITA' –

1. Il Comune assume la protezione fisica e sociale dei cittadini quale finalità primaria delle proprie iniziative, volte in particolare modo alla tutela della salute e dell'incolumità della popolazione , alla salvaguardia dell'ambiente , nonché dei beni pubblici e privati , dai danni derivanti da eventi calamitosi sia naturali che connessi all'attività dell'uomo .

Art. 2 – OBIETTIVI COMUNALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Il Comune, in osservanza ed attuazione delle vigenti normative statali e regionali:
 - A) definisce ambiti, uffici competenti e modalità di programmazione ed intervento finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1;
 - B) organizza il Servizio Comunale di Protezione Civile, garantendone il massimo coordinamento operativo con gli altri organismi ed istituzioni competenti in materia, nel rispetto delle reciproche attribuzioni;
 - C) promuove lo sviluppo e la formazione di una moderna coscienza di protezione civile anche attraverso l'attuazione di programmi educativi ed informativi a carattere divulgativo;
 - D) favorisce e coordina lo sviluppo di specifiche forme di volontariato quali espressione di partecipazione e solidarietà civile, a supporto delle iniziative e delle attività locali in materia.

Art.3 – ATTIVITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - DEFINIZIONI

1. L'attività di protezione civile svolta dal Comune, secondo le modalità previste dal Piano di cui al successivo art. 6 , si distingue in attività ordinaria e straordinaria ;
2. Per attività ordinaria ai sensi del primo comma si intende quel complesso di iniziative di tipo organizzativo, pianificatorio, gestionale ed informativo che prescinde dall'effettivo manifestarsi dell'emergenza a seguito di un evento così come definito all'art. 1;
3. Per attività straordinaria ai sensi del primo comma si intende quel complesso di interventi anche operativi che è necessario approntare e porre in essere al verificarsi di un evento così come definito all'art. 1.

Art. 4 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO –

1. Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile. Nell'immediata emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso , provvedendo agli interventi necessari stabilendo i collegamenti con la Prefettura e la Giunta Regionale nelle forme e nei contenuti dettati dall'evolversi degli eventi;
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative, il Sindaco si avvale del Servizio Comunale di Protezione Civile di cui al successivo art. 8;
3. Onde assolvere a detti compiti il Sindaco può conferire specifica delega per la Protezione Civile ad un Assessore , provvedendo inoltre alla nomina del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.



Art. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Al vertice del Servizio Comunale di Protezione Civile è posto un Responsabile unico .
2. Il Responsabile di cui al primo comma, di norma individuato tra il personale apicale o comunque di categoria D, è nominato con atto formale dal Sindaco.
3. Il Responsabile unico:
 - A) Propone al Consiglio Comunale il Piano Comunale di Protezione Civile e le successive eventuali modifiche o integrazioni.
 - B) Sovrintende all'attività ordinaria di protezione civile di cui all'art. 3 , secondo comma , del presente Regolamento
 - C) rappresenta il primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività straordinaria di cui all'art. 3, terzo comma, del presente Regolamento, collaborando con il Sindaco o l'Assessore delegato nella pianificazione ed attuazione degli interventi ritenuti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - D) coordina il Servizio Comunale di Protezione Civile di cui al successivo art. 8;
 - E) propone, compatibilmente alle provviste finanziarie eventualmente stanziare in bilancio, l'adozione di soluzioni strumentali, umane e tecnologiche per garantire una maggiore efficacia del servizio.

Art. 6 – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Il Comune assume il Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento di attuazione degli indirizzi di programma e previsione in materia di protezione civile .
2. Il Piano Comunale di Protezione Civile, nonché gli eventuali successivi aggiornamenti straordinari, è adottato dal Consiglio Comunale.
3. Il Piano Comunale è predisposto dal Responsabile di cui all'art. 5 del presente Regolamento, avvalendosi del Servizio Comunale di Protezione Civile nonché sulla base delle analisi dei rischi del territorio, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito della pianificazione statale e regionale, anche in conformità al Piano Provinciale , Regionale , ecc. di Protezione Civile. A tal fine il Responsabile può fare ricorso a soggetti esterni qualora all'interno dell'Ente non siano presenti le necessarie professionalità.
4. Il Piano Comunale di Protezione Civile definisce omogenee procedure e metodologie di intervento, garantendo in particolare il massimo coordinamento tra le strutture ed i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni di volontariato eventualmente previste.



Art. 7 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. L'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è proposto dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile con periodicità annuale e, a tal fine il Responsabile del Servizio può fare ricorso a soggetti esterni qualora all'interno dell'Ente non siano presenti le necessarie professionalità.
2. L'aggiornamento si distingue in ordinario, non soggetto quindi ad alcuna formalità di adozione, e straordinario, soggetto cioè a specifica delibera di Consiglio;
3. L'aggiornamento ordinario riguarda tutte quelle componenti non strutturali del Piano, e dunque strettamente funzionali alla sua operatività e soggette a naturali modifiche nel corso del tempo (indirizzi, recapiti, reperibilità, nominativi, elenchi, database, procedure, ecc.).
4. L'aggiornamento straordinario è conseguente a tutte le modifiche normative e/o di orientamento che rendono necessario intervenire sulla struttura generale del Piano, mutandone l'assetto organizzativo di base e il ruolo delle varie componenti.

Art. 8 – SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –

1. Per Servizio Comunale di Protezione Civile si intende tutto il complesso organizzativo individuato al fine di assolvere sia l'attività ordinaria che l'attività straordinaria come definite all'art. 3, secondo e terzo comma, del presente Regolamento, e secondo le modalità previste dal Piano di cui all' art. 6.
2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è articolato per aree di competenza ed intervento secondo quanto definito dal Piano .
3. Il Servizio Comunale di Protezione Civile, secondo le modalità organizzative di cui al precedente comma, provvede a:
 - A) aggiornare annualmente il Piano Comunale di Protezione Civile, anche in funzione di eventuali interventi normativi successivi;
 - B) assicurare la funzionalità della Centrale Operativa e delle sue dotazioni strumentali, cartografiche e informative .
 - C) assicurare la rapida attivazione sul territorio comunale dei piani di intervento, anche tramite servizi di reperibilità e/o allertamento, compatibilmente alle effettive disponibilità di personale;
 - D) coordinare l'impiego delle risorse umane e strumentali in occasione dell'emergenza o di specifiche esercitazioni mirate a verificare l'organizzazione e la capacità di intervento;
 - E) proporre ed organizzare l'informazione e l'educazione alla Protezione Civile, nonché l'aggiornamento e la formazione tecnica del personale dipendente e del volontariato da impiegare in caso di calamità .
4. Il personale dipendente del Comune, all'occorrenza, è a tutti gli effetti personale di Protezione Civile, anche se non specificamente ricompreso nella Struttura prevista dal Piano .



Art. 9 – VOLONTARIATO –

1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. D), del presente Regolamento, Il Servizio Comunale di Protezione Civile può avvalersi, con le modalità ed i limiti previsti dalle normative vigenti in materia, della collaborazione e/o dell'opera prestata dai singoli volontari o da associazioni di volontariato coordinandone l'attività e prevedendone compiti e modalità di impiego.
2. 2. Per le finalità di cui al precedente comma , il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni.